



CITTA' DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-AGRICOLTURA-VERDE-SERVIZI PUBBLICI

ID Iride: 219086

ORDINANZA DEL SINDACO N. 54 DEL 23/04/2020

OGGETTO : ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI - TERRITORIO URBANIZZATO DI VITERBO - DALLE ORE 20 ALLE ORE 03 DEI GIORNI DAL 24 AL 25 APRILE 2020 E DAL 27 APRILE AL 1 MAGGIO.

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante *recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 – *misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 - modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2020;

Visto il D.P.C.M. 10 Aprile 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni italiane tutte;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Visto l'incontro tenutosi in data 9 marzo 2020, ove si è trattato delle misure urgenti da mettere in atto al fine di adempiere agli indirizzi di carattere nazionale e scongiurare la propagazione del COVID – 19;

Atteso che il Sindaco, vista l'emergenza sanitaria in corso, si è attivato nell'esercizio delle proprie funzioni a convocare il C.O.C. e sta gestendo gli uffici comunali al fine anche di comprendere ed attuare, in forma integrata, le azioni idonee e necessarie al contenimento del contagio, in riferimento alla sanificazione degli spazi pubblici;

Considerato, altresì, che sul territorio comunale si stanno svolgendo e proseguiranno azioni di sanificazione di luoghi pubblici, dando priorità alle zone più attenzionate in quanto in presenza di servizi essenziali e di approvvigionamento per la collettività;

Preso Atto che si rende necessario provvedere, in ausilio alle prime azioni svolte, alla sanificazione e disinfezione di strade e marciapiedi del centro urbanizzato di Viterbo e frazioni e che il Settore VIII ha provveduto ad effettuare idonea indagine esplorativa di mercato richiedendo la migliore offerta a circa dieci ditte specializzate in materia, che utilizzino prodotti antivirali certificati da

irrorarsi su vie e marciapiedi del territorio di Viterbo;

Considerato che dalle offerte pervenute è stata individuata ditta specializzata che ha trasmesso il preventivo con il costo più basso del servizio richiesto e che tale servizio si avvierà dal centro urbanizzato di Viterbo per poi proseguire sulle frazioni, al fine di coprire l'intero territorio comunale attraverso l'utilizzo, a titolo di esempio, di varie tipologie di mezzi quali atomizzatori a spalla, atomizzatori su furgoni e trattamento di disinfezione a lancia al fine di irrorare il prodotto antivirale certificato dalla Ditta la cui scheda tecnica è stata trasmessa in occasione dell'offerta presentata;

Atteso che con precedenti Ordinanze Sindacali n. 36 del 24 marzo 2020 e n. 39 del 30 marzo 2020 sono stati regolamentati i comportamenti da tenersi a cura della cittadinanza per permettere l'attività di sanificazione di strade e marciapiedi del territorio comunale di Viterbo svoltasi nei giorni 27/28 marzo 2020 e tra il 31 marzo ed il 3 aprile;

Preso Atto dell'esigenza di proseguire con lo svolgimento del servizio e le relative azioni tecniche da parte della Ditta specializzata incaricata, senza alcun ritardo e/o criticità legata alla presenza di cittadini e/o alta movimentazione di veicoli e quindi della contestuale scelta di svolgere il servizio nelle ore notturne;

Atteso che da colloqui con la ditta incaricata, che ha presentato, come da procedura di indagine di mercato, scheda tecnica del prodotto disinfettante antivirale certificato non tossico e con caratteristiche di abbattimento di Virus, Protozoi, spore, esclusivamente a scopo precauzionale, si è deciso di prevedere a carico della cittadinanza tutta il divieto di circolazione di persone o cose, se non per improrogabili urgenze e/o o per i casi puntualmente previsti dai vari Decreti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la chiusura di porte, finestre ed il divieto di stazionamento su balconi e terrazze, il divieto di permanenza di utensili finalizzati alla nutrizione di animali in spazi aperti privati nonché lo stazionamento e la permanenza di animali in aree aperte private, dalle ore 20:00 alle ore 3:00 delle seguenti notti ed aree:

- dalle ore 20:00 di venerdì 24 marzo alle ore 3:00 di sabato 25 aprile: le di Frazioni: Bagnaia, Acquabianca, La Quercia, S. Martino al Cimino, Tobia, Carcarelle;
- dalle ore 20:00 di lunedì 27 aprile alle ore 3:00 di martedì 28 aprile: Viterbo centro storico zona posta all'interno delle mura cittadine
- dalle ore 20.00 di martedì 28 aprile alle ore 3:00 di mercoledì 29 aprile: Viterbo centro storico zona posta all'interno delle mura cittadine
- dalle ore 20:00 di mercoledì 29 aprile alle ore 3:00 di giovedì 30 aprile: Viterbo centro urbano zona abitata ad esclusione della parte posta all'interno delle mura cittadine;
- dalle ore 20.00 di giovedì 30 aprile alle ore 3:00 di venerdì 1 maggio: Centro urbano delle Frazioni: Grotte S. Stefano, Vallebona, Montecalvello, Roccalvecce, S. Angelo, Fastello;

Considerato che l'art 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Preso Atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e nello specifico i poteri di Ordinanza del Sindaco ex art 50;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

- A tutta la cittadinanza delle FRAZIONI DI: BAGNAIA, ACQUABIANCA, LA QUERCIA, S. MARTINO AL CIMINO, TOBIA, CARCARELLE, esclusivamente al fine di facilitare le operazioni ed a scopi precauzionali nonostante il prodotto utilizzato sia disinfettante antivirale certificato non tossico e con caratteristiche di abbattimento di virus, protozoi, spore, etc, il divieto di circolazione di persone o cose, se non per improrogabili urgenze e/o per i casi puntualmente previsti dai vari decreti emessi dalla presidenza del consiglio dei ministri, la chiusura di porte, finestre ed il divieto di stazionamento su balconi e terrazze, il divieto di permanenza di utensili finalizzati alla nutrizione di animali in spazi aperti privati nonché lo stazionamento e la permanenza di animali in aree aperte private, DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 3:00 DELLA NOTTE COMPRESA TRA VENERDI' 24 APRILE 2020 E SABATO 25 APRILE 2020;
- A tutta la cittadinanza del CENTRO STORICO DI VITERBO - ZONA POSTA ALL'INTERNO DELLE MURA CITTADINE, esclusivamente al fine di facilitare le operazioni ed a scopi precauzionali nonostante il prodotto utilizzato sia disinfettante antivirale certificato non tossico e con caratteristiche di abbattimento di virus, protozoi, spore, etc, il divieto di circolazione di persone o cose, se non per improrogabili urgenze e/o o per i casi puntualmente previsti dai vari decreti emessi dalla presidenza del consiglio dei ministri, la chiusura di porte, finestre ed il divieto di stazionamento su balconi e terrazze, il divieto di permanenza di utensili finalizzati alla nutrizione di animali in spazi aperti privati nonché lo stazionamento e la permanenza di animali in aree aperte private, DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 3:00 DELLA NOTTE COMPRESA TRA LUNEDI' 27 APRILE 2020 E MARTEDI' 28 APRILE 2020;
- A tutta la cittadinanza del CENTRO STORICO DI VITERBO - ZONA POSTA ALL'INTERNO DELLE MURA CITTADINE, esclusivamente al fine di facilitare le operazioni ed a scopi precauzionali nonostante il prodotto utilizzato sia disinfettante antivirale certificato non tossico e con caratteristiche di abbattimento di virus, protozoi, spore, etc, il divieto di circolazione di persone o cose, se non per improrogabili urgenze e/o o per i casi puntualmente previsti dai vari decreti emessi dalla presidenza del consiglio dei ministri, la chiusura di porte, finestre ed il divieto di stazionamento su balconi e terrazze, il divieto di permanenza di utensili finalizzati alla nutrizione di animali in spazi aperti privati nonché lo stazionamento e la permanenza di animali in aree aperte private, DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 3:00 DELLA NOTTE COMPRESA TRA MARTEDI' 28 APRILE 2020 E MERCOLEDI' 29 APRILE 2020;

- A tutta la cittadinanza del CENTRO URBANO ZONA ABITATA AD ESCLUSIONE DELLA PARTE POSTA ALL'INTERNO DELLE MURA CITTADINE, esclusivamente al fine di facilitare le operazioni ed a scopi precauzionali nonostante il prodotto utilizzato sia disinfettante antivirale certificato non tossico e con caratteristiche di abbattimento di virus, protozoi, spore, etc, il divieto di circolazione di persone o cose, se non per improrogabili urgenze e/o o per i casi puntualmente previsti dai vari decreti emessi dalla presidenza del consiglio dei ministri, la chiusura di porte, finestre ed il divieto di stazionamento su balconi e terrazze, il divieto di permanenza di utensili finalizzati alla nutrizione di animali in spazi aperti privati nonché lo stazionamento e la permanenza di animali in aree aperte private, DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 3:00 DELLA NOTTE COMPRESA TRA MERCOLEDÌ 29 APRILE 2020 E GIOVEDÌ 30 APRILE 2020;
- A tutta la cittadinanza delle frazioni di GROTTA S. STEFANO, VALLEBONA, MONTECALVELLO, ROCCALVECCE, S. ANGELO, FASTELLO, esclusivamente al fine di facilitare le operazioni ed a scopi precauzionali nonostante il prodotto utilizzato sia disinfettante antivirale certificato non tossico e con caratteristiche di abbattimento di virus, protozoi, spore, etc, il divieto di circolazione di persone o cose, se non per improrogabili urgenze e/o per i casi puntualmente previsti dai vari decreti emessi dalla presidenza del consiglio dei ministri, la chiusura di porte, finestre ed il divieto di stazionamento su balconi e terrazze, il divieto di permanenza di utensili finalizzati alla nutrizione di animali in spazi aperti privati nonché lo stazionamento e la permanenza di animali in aree aperte private, DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 3:00 DELLA NOTTE COMPRESA TRA GIOVEDÌ 30 APRILE 2020 E VENERDÌ 1 MAGGIO 2020;
- che tali attività saranno seguite dal Dirigente e personale del Settore VIII al fine di massimizzare l'impegno della ditta e l'efficacia delle azioni, dandone informazione al Comando di Polizia Locale che, nel caso di necessità, garantirà proprio intervento, anche al fine di consentire le succitate azioni nel caso di autovetture in divieto di sosta o comunque nei casi di mancato rispetto del codice della strada e della presente Ordinanza da parte dei cittadini;

DISPONE

che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino alla conclusione delle attività come indicate in premessa;

che, nel caso di imprevisti e/o ritardi e/o condizioni meteo-climatiche avverse, sarà cura dell'Amministrazione variare il presente calendario dandone informazione alla cittadinanza;

ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente, Informazioni Ambientali.

la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

Gli agenti dei Servizi di Polizia Locale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi);
ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza :

- Alla Prefettura di Viterbo;
- Alla Questura di Viterbo;
- Alla ASL di Viterbo;
- Al Comando Carabinieri di Viterbo;
- Al Comando di Guardia di Finanza di Viterbo;
- Alla Ditta Biosystem Sanificazioni;
- Alla Polizia Locale di Viterbo;
- Al Dirigente del VIII Settore Ambiente – Dott. Eugenio Maria Monaco;
- All'Ufficio stampa;
- Alla società Viterbo Ambiente scarl;
- All'Albo Pretorio Comunale;

Il Sindaco
Giovanni Maria Arena
